SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1619)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ROMITA)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1985
(V. *Stampato Camera n.* **3352**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1985

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1986, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 156.111.019.082.000.

3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986.